



Alla  
Commissione Straordinaria  
del Comune di Reggio Cal.

-----  
Al Dirigente  
Arch. Marcello Cammera  
n.q. di datore unico di lavoro  
Comune di Reggio Calabria  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali

LORO SEDI

**OGGETTO: Adempimenti obbligatori per la sicurezza sui luoghi di lavoro.**

In occasione dei precedenti incontri di lavoro tenutisi c/o la sede del Settore Progettazione ed Esecuzione Lavori Pubblici, presieduti dal Dirigente del Settore LL.PP. nella qualità di Datore di Lavoro Unico, alla presenza del R.S.P.P. Ing. Roberto CERAVOLO e del Medico Competente D.ssa Laura FLACHI, si era convenuto di dare priorità all'attività relativa alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento alle visite mediche per tutti i dipendenti.

In particolare, gli scriventi RLS chiedevano ai presenti l'attuazione di tutte le operazioni previste dalla legge al fine di effettuare la valutazione dell'idoneità specifica del lavoratore alla mansione lavorativa tramite l'accertamento delle condizioni di salute, in funzione del rischio nonché la visita medica periodica, alla quale si rende opportuno sottoporre i dipendenti interessati.

Negli stessi incontri, veniva ribadito ai presenti che per una consistente aliquota di personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, era abbondantemente decorso il termine per essere mandati a visita periodica, mentre un numero non precisato non era mai stato sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Si porta a conoscenza che le Visite dei luoghi di lavoro, necessarie per redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, sono state effettuate con scrupolosità e competenza dall'Ing. Roberto CERAVOLO, mentre il medico incaricato da questa Amministrazione per gli adempimenti connessi alla sorveglianza sanitaria, non è mai stato presente, pertanto in netto contrasto con l'art. 25 lettera l) del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Si rammenta inoltre, che si era concordato di raccogliere in un unico Ufficio le cartelle sanitarie di tutti i dipendenti, suggerendo, per una semplificazione dell'attività, l'individuazione di uno o più preposti. Si era inoltre concordato l'avvio in tutti gli uffici comunali della formazione ed informazione per effettuare le visite successive.

Si ritiene comunque utile rammentare alle SS.LL. che il datore di lavoro, esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, tra i vari adempimenti, in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro, sottoporre i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal D.Lgs. 81/2008, per come modificato dal D.Lgs. 106/2009 ed inoltre, devono, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- b) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- e) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- f) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dal decreto che disciplina la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- g) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- h) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- i) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Tanto premesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 18. rubricato: "Obblighi del datore di lavoro e del dirigente", del decreto D.Lgs. 81/2008, per come successivamente modificato dal D.Lgs. 106/2009, a tutela dei lavoratori, si invitano cortesemente le SS.LL.,



ad attivarsi, ciascuna per le rispettiva competenza e con la celerità che la situazione attuale impone, per l'immediata attivazione della **Sorveglianza Sanitaria** che si intende “**l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento della attività lavorativa.**”

Gli scriventi RLS, nel rispetto delle proprie attribuzioni, segnalano al Datore Unico di Lavoro l'esigenza di vedere attuati, con ogni possibile urgenza, gli adempimenti di cui alle lettere a), c), f), h), i), del D.Lgs. 81/2008, rivestendo tali obblighi carattere prioritario, ma tuttora rimasti disattesi.

Infine, si fa presente alle SS.LL., che se, entro e non oltre giorni 15(quindici) dal ricevimento della presente, non saranno attivate la **SORVEGLIANZA SANITARIA**, e le restanti richieste, ci vedremo costretti ad inoltrare esposto agli Uffici preposti ed alle Autorità competenti poste a presidio della **TUTELA E SALUTE DEI LAVORATORI**.


La presente nota viene trasmessa alle segreterie Provinciali delle Sigle Sindacali, affinché in caso di inoperatività da parte delle SS.LL., si adoperino anch'esse, per il rispetto e la tutela dei lavoratori.

Si coglie l'occasione per richiedere l'invio di copia dei verbali relativi ai precedenti incontri di lavoro.

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti

Reggio Calabria, 05.02.2013

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza  
( Artuso, Azzarà, Chirico, Macri, Megale, Pizzone)

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is a stylized, cursive 'M'. The second signature is a cursive 'A'. The third signature is a cursive 'P'. The fourth signature is a cursive 'M'. There are some scribbles and overlapping lines between the second and third signatures.